DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2000

recante terza modifica della decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia

[notificata con il numero C(2000) 3137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/681/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [2], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [3], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'insorgenza di focolai della malattia di Newcastle nello Stato del Nuovo Galles del Sud, in Australia, la Commissione ha adottato il 19 luglio 1999 la decisione 1999/549/CE [4], che ha sospeso fino al 1° dicembre 1999 l'importazione dalla suddetta regione di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame, nonché di selvaggina da penna selvatica e di allevamento.

(2) Di fronte a nuove manifestazioni della malattia di Newcastle nella regione di Sydney dello Stato del Nuovo Galles del Sud e in attesa dei risultati di un'indagine sierologica che dovrebbe fornire un quadro più preciso della situazione della malattia, la Commissione ha adottato il 30 novembre 1999 la decisione 1999/868/CE che modifica la decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia [5], che ha istituito le suddette misure fino al 1° maggio 2000.

(3) Con la decisione 2000/313/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, recante seconda modifica della decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia [6], le misure di protezione sono state prorogate fino al 1° novembre 2000.

(4) La situazione della malattia di Newcastle e alcuni aspetti delle misure di controllo non sono ancora chiari.

(5) I risultati dell'indagine nazionale sulla malattia di Newcastle condotta nel corso del primo semestre del 2000 non sono ancora disponibili per una valutazione della situazione.

(6) Tenuto conto della situazione della malattia che sarà riesaminata dopo sei mesi, è necessario prorogare fino al 1° novembre 2000 le misure di protezione istituite.

(7) Le misure di protezione restano in vigore fintanto che non si avrà un quadro preciso della situazione della malattia e delle misure di sorveglianza applicate nel Nuovo Galles del Sud nei confronti della malattia di Newcastle.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 1999/549/CE, la data del «1° novembre 2000» è sostituita da quella del «1° novembre 2001».

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata entro sei mesi in base all'evoluzione della malattia e alle informazioni trasmesse dall'Australia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.
[2] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[3] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
[4] GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36.
[5] GU L 334 del 28.12.1999, pag. 51.
[6] GU L 104 del 29.4.2000, pag. 81.